

## **SOCEDIL SA in fallimento e commesse pubbliche (LCPubb)**

Risposta del 10 maggio 2006 all'interpellanza presentata il 20 marzo 2006 da Alessandro Torriani

*L'interpellante si rimette al testo.*

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Immagino che, anche in questo caso, l'interpellante non sarà molto soddisfatto della mia risposta, ma posso assicurare che anche il sottoscritto, guardando a quanto accade nell'ambito del commercio, non può essere pienamente soddisfatto, come del resto molti cittadini, nel constatare come vi sia un'eccessiva facilità in questo Paese a fallire e rinascere. Bisogna tuttavia essere consapevoli che le competenze giuridiche del Cantone, in questo ambito, sono limitate, che la normativa in materia è federale, e che il fallimento fraudolento è un reato che va perseguito per il tramite della giustizia. Non posso dire se in questo ambito sia aperto anche un procedimento penale, ma risponderò in ordine alle responsabilità degli uffici, anche se ho intenzione di valutare se si potrà fare qualcosa di più, perché non si può non vedere come questa pratica cominci non solo a dare fastidio ma ad arrecare dei danni all'economia.

Nel suo atto parlamentare, l'interpellante chiede informazioni sulla procedura fallimentare della ditta Socedil SA. Sul fallimento di questa ditta, il 10 marzo scorso anche i deputati Pantani e Quadri avevano presentato un'interrogazione<sup>1</sup> che nel frattempo ha avuto risposta. Preciso innanzitutto, con riferimento alla prima e alla terza domanda, che alla ditta Socedil SA, in base alle informazioni di cui dispongono, non sono stati commissionati lavori né dallo Stato, né da altri enti pubblici che hanno beneficiato di sussidi – per contro, poiché lo Stato non viene coinvolto, sebbene non risulti che ciò sia avvenuto, non sono in grado di affermare con la massima certezza che non siano stati commissionati lavori da parte di enti pubblici non sussidiati. Osservo comunque che da parecchi anni questa ditta non ha più partecipato a concorsi pubblici.

In merito alle misure adottate dall'autorità fiscale nei confronti della ditta in questione a tutela del pagamento delle imposte arretrate e del mancato versamento delle imposte alla fonte, rispondo che, nella misura in cui l'interpellanza pone questioni di natura fiscale che riguardano un determinato contribuente, non può essere fornita alcuna indicazione, essendo i dati fiscali come anche le relazioni tra fisco e contribuente soggetti al segreto fiscale. In linea generale, si può tuttavia ritenere che nei riguardi dei contribuenti non in regola con il pagamento delle imposte ordinarie o alla fonte, l'autorità fiscale mette normalmente in atto le procedure atte a cautelare gli interessi dello Stato, cosa che nel caso specifico è avvenuta.

La domanda riguardante la fondatezza del rapporto di revisione da parte dell'autorità fiscale pone questioni che secondo disposizioni del diritto civile rientrano semmai nelle competenze degli organi societari o dell'Ufficio di revisione. Rilevo inoltre che con il sistema di tassazione annuale, e qui vengo anche al problema della situazione fallimentare della ditta e del deposito dei bilanci, il fisco giunge a conoscenza dei bilanci con un certo ritardo, che il rapporto di revisione non fa necessariamente parte della

---

<sup>1</sup> Interrogazione no. 56.06: *Socedil SA: chi paga gli arretrati?*, Rodolfo Pantani e Lorenzo Quadri, 10.03.2006. Risposta del Consiglio di Stato: vedi risoluzione no. 1678 dell'11.04.2006.

documentazione che deve essere presentata per la dichiarazione di imposta, e comunque non rientra nei compiti del fisco esprimere giudizi di merito sui rapporti di revisione.

In ordine al recupero dei contributi sociali, nella misura in cui tocca questioni concernenti un determinato affiliato di una cassa di compensazione, non può essere fornita alcuna indicazione precisa, in virtù dei limiti posti dal diritto federale. In generale, rilevo che le casse di compensazione sono tenute ad applicare le normative concernenti l'AVS e le varie direttive emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, autorità di vigilanza in merito. Si ricorda inoltre che le casse di compensazione sono soggette a revisione periodica e il relativo rapporto viene trasmesso allo stesso Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La valutazione del Consiglio di Stato in merito all'agire dell'Ufficio esecuzione e fallimenti nei confronti della nuova ditta Promeng SA, il cui capitale è di soli fr. 100'000, la quale ha rilevato o sta per rilevare l'attività e le attrezzature dalla Socedil SA, è che questo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [RL 3.5.1.1]. Non appena completato l'inventario e l'elenco provvisorio dei creditori, l'Ufficio esecuzione e fallimenti pubblicherà l'apertura del fallimento e convocherà la prima assemblea dei creditori, la quale deciderà se affidare l'amministrazione del fallimento all'Ufficio stesso oppure incaricare un amministratore. L'assemblea dovrà inoltre decidere con urgenza se mantenere quanto stipulato nella convenzione del 3 marzo tra Promeng SA e Socedil SA, in particolare per quanto riguarda la continuazione del contratto di appalto, l'affitto delle attrezzature e la vendita al miglior offerente dell'inventario. La vendita dell'inventario verrà effettuata comunque con il consenso dei creditori, al miglior offerente, e quindi non necessariamente alla Promeng SA. Mi permetto di sottolineare che non è stata effettuata nessuna vendita da parte dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti, e che esiste unicamente un'offerta di mezzo milione di franchi avanzata da questa ditta, offerta che sarà sottoposta all'assemblea dei creditori o all'eventuale delegazione dei creditori. Nel caso fosse ritenuta valida, l'inventario verrà venduto mediante una licitazione privata con eventuali altri offerenti.

Da ultimo, per quanto concerne la valutazione del fatto che i due ex-direttori della Socedil SA siano ora i direttori della Promeng SA e che l'organo di revisione, la MGC Consulenze, sia il medesimo per le due società, osservo che le autorità cantonali non possono intervenire sulla composizione degli organi direttivi delle società. Trattandosi di società di carattere privato, lo Stato non riveste alcun ruolo in questo ambito. Ora non resta che vigilare affinché, laddove la legislazione cantonale impone dei requisiti professionali per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività, i medesimi siano adempiuti.

TORRIANI A. - Mi ritengo abbastanza soddisfatto, ritenuto quanto può fare in materia l'Autorità cantonale, anche se mi auguro che la giustizia vada oltre. Per quanto riguarda il rapporto di revisione, mi risulta invece che l'Ufficio preposto, se c'è una violazione di legge, è obbligato a segnalarla e quindi, anche solo alla lettura di un bilancio tale, lo stesso Ufficio esecuzioni e fallimenti poteva richiedere la copia del rapporto di revisione. Vorrei infine segnalare che a Bellinzona ci sono due esercizi pubblici che sono falliti e riaperti quattro volte in tre anni sempre dalle stesse persone sotto società diverse: anche qui la vigilanza sui permessi dovrebbe essere più alta, ma questo sarà oggetto di un ulteriore atto parlamentare.

*Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.*

